



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LE
INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA E INTERNA
DIVISIONE 3

Roma, 12 8 LUG. 2005

A tutte le Autorità portuali
LORO SEDI

A tutte le Capitanerie di porto
LORO SEDI

e, p.c.
Assoporti
Corso Rinascimento 24
ROMA

Al Comando generale delle
Capitanerie di porto
SEDE

Prot. n. DIV3/2013

Alleg.

OGGETTO: Attuazione art. 17 della legge n. 84/1994 e indennità CIGS in favore dei lavoratori che forniscono lavoro temporaneo nei porti. .

Si fa riferimento alle precedenti comunicazioni concernenti l'oggetto, in particolare alle note nn. DEM3/3406 del 24.11.2004 e DEM3/1290 del 5.3.2005.

Al riguardo, si rinnova l'invito a codeste Autorità - qualora sussista la necessità di avere in porto il soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo e lo stesso non sia stato ancora individuato ai sensi dell'art. 17 della legge n. 84/94 - a procedere all'attuazione del predetto art. 17, tenuto anche conto del fatto che, ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003, i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in ambito portuale sono appunto quelli di cui all'art. 17 della legge n. 84/94. Ciò anche al fine di evitare future difficoltà nel riconoscimento della CIGS a soggetti diversi da questi. Codeste Autorità vorranno tenere aggiornato lo scrivente in merito ai relativi adempimenti di competenza.

Relativamente al fatto che il soggetto prestatore di manodopera temporanea in porto non può contemporaneamente essere autorizzato allo svolgimento di operazioni o servizi portuali, si invitano le Autorità dei porti in cui tale separazione di attività non fosse stata ancora attuata ad adottare i provvedimenti necessari a realizzare tale separazione e a darne tempestiva comunicazione allo scrivente.

Ciò anche al fine di evitare che i lavoratori appartenenti a soggetti operanti in situazioni di incompatibilità possano risultare esclusi dal beneficio d'integrazione salariale previsto per il corrente anno.

Considerato infine che l'accordo in materia di CIGS per l'anno 2005, sottoscritto il 22.2.2005 presso il Ministero del Lavoro ed allegato in copia, prevede - tra l'altro - che detto trattamento dovrà essere usufruito per un numero non superiore a 100.000 giornate, si invitano codeste Autorità a notificare tale previsione alle Società/Imprese interessate, affinché le stesse si astengano, prudenzialmente, dall'erogare ai lavoratori trattamenti anticipati di cassa integrazione, poiché, nel caso in cui le predette 100.000 giornate risultassero insufficienti ad assicurare l'integrale copertura delle giornate di CIGS complessivamente richieste per l'anno 2005, lo scrivente Ministero dovrà necessariamente riconoscere a ciascuna Società/Impresa un numero di giornate proporzionalmente ridotto, rispetto a quello richiesto, in modo da rientrare complessivamente nel predetto limite massimo.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo



M.C.Farina
Cigs anticipo
27/07/2005

